

NOVITA' LEGISLATIVE

A CURA DEL CAV. AVV.
MARCO VALERIO SANTONOCITO

Legge 22/12/2011 n 214 (pubbl Gazz Uff Suppl Ord 27/12/2011).

c.d. "legge Monti-salva Italia" in particolare:

- abrogazione dell' equo indennizzo per causa di servizio
- reintroduzione dell'ICI (ora denominata IMU) con aliquote dall'0,4% fino allo 0,76%
- aumento dell'IVA dal 1/10/2012 dal 21% al 23%, con ulteriore aumento dello 0,5% dal 2014
- imposta fissa annua di € 34,20 sui conti correnti bancari
- soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e fusione con l'INPS
- riduzione dei membri delle Authority di Governo, dei Comuni e delle Province
- abolizione delle Giunte Provinciali
- le Province restano solo per funzioni di indirizzo e con non più di 10 Consiglieri Provinciali
- passaggio al sistema contributivo pensionistico per tutti dall'1/1/2012
- aumento dell'età pensionabile e abolizione delle "finestre mobili"
- liberalizzazione parziale delle Professioni

SINTESI GLOSSATA DISPONIBILE PER GLI ISCRITTI

Decreto legge 22/12/2011 n 212 (pubbl su Gazz Uff 22/12/2011 n 297)

c.d. "decreto Severino sul processo civile". In particolare:

- istituzione delle composizioni delle "crisi da sovraindebitamento"
- il debitore può depositare in Tribunale proposta di accordo, con conseguente divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, inclusi sequestri conservativi, seguendo il rito camerale degli artt. 737 cpc
- il Tribunale omologa l'accordo ove vi sia il consenso del 70% del valore dei crediti dedotti
- gli "Organismi di Composizione della Crisi" possono essere istituiti anche da Avvocati
- le parti possono stare personalmente in giudizio per controversie fino a € 1.000,00
- le cause pendenti in appello e Cassazione da oltre 3 anni sono estinti d'ufficio, in caso di mancata presentazione di istanza di trattazione entro 6 mesi, sottoscritta personalmente dalla parte

SINTESI GLOSSATA DISPONIBILE PER GLI ISCRITTI

Decreto legge 22/12/2011 n 211 (pubbl. Gazz Uff 22/12/2011 n 297)

c.d. "decreto legge Severino-svuotacarceri". In particolare:

- art. 1 in caso di flagranza, l'arrestato viene detenuto non presso la casa circondariale, bensì nelle camere di sicurezza della forza pubblica che procedette all'arresto.
- Art. 3 il "fine pena" scontabile ai domiciliari è elevato dagli ultimi 12 agli ultimi 18 mesi di detenzione

Sent Cort Cost 16/12/2011 n 331 (pubbl su Gazz Uff 1° serie speciale 21/12/2011 n 53). Illegittimo l'obbligo di custodia cautelare per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina